



Copia conforme all'originale di provvedimento
firmato digitalmente

Pubblicato all'Albo camerale
dal 22/06/2022 al 07/07/2022
repertorio nr 009-2022_ANA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 17 giugno 2022
posiz. n. XXII/3

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINAZIONE N. 08/22/acs

Oggetto: società di capitali non operative - accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40 decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL CONSERVATORE

visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

visto il d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;

visti gli art. 2188 e 2189 del codice civile che disciplinano le iscrizioni al registro delle imprese e gli adempimenti d'ufficio;

atteso che il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 che contiene la riforma del diritto societario, ha espressamente ribadito il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

visto l'art. 40, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) che dispone che "Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

- a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
- b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";

considerato che la suddetta disposizione normativa, introducendo di fatto alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, prevede il procedimento amministrativo di accertamento all'esito del quale il Conservatore iscrive d'ufficio, senza contraddittorio, tale scioglimento nel registro delle imprese;

tenuto conto che l'iscrizione in discorso si configura come atto dovuto;

visto il regolamento "Regolamento per lo svolgimento delle procedure d'ufficio relative alle iscrizioni nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo" approvato dal Consiglio camerale in data 6 maggio 2021;

considerato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 del decreto legge n. 76/2020 in parola, il Conservatore comunicherà agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio, assegnando agli stessi un termine di sessanta giorni - decorrente dalla comunicazione dell'iscrizione - per formulare eventuale motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare quindi le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati nel registro delle imprese;

preso atto che il responsabile del procedimento, per le ragioni indicate in premessa, propone di mettere in scioglimento senza apertura della fase liquidatoria le **489** imprese di cui all'elenco, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, stante il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del registro a quelle del libro soci;

ricordato che l'Ufficio Attività Giuridica per le Imprese ha verificato altresì il mancato compimento di atti di gestione;

tenuto conto che il responsabile del procedimento sig. Andrea Ferrari ha proposto di provvedere all'iscrizione d'ufficio dell'accertamento della causa di scioglimento;

sentito il responsabile dei Servizi Giuridici per le Imprese;

condivisa e fatta propria la proposta del responsabile del procedimento alla luce delle motivazioni suesposte;

d e t e r m i n a

1. di iscrivere d'ufficio lo stato di scioglimento senza liquidazione per le **489** società indicate nell'elenco, che

allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, per avere constatato il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del registro a quelle del libro soci, stante altresì il mancato compimento di atti di gestione;

2. di comunicare l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in elenco, come risultanti dal registro delle imprese, mediante l'affissione di apposito avviso all'albo camerale;

i n f o r m a

- che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina: <http://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative ai procedimenti dell'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>
- che i dati e/o le informazioni personali contenuti in questo provvedimento, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

Il Conservatore del registro delle imprese

dott.ssa Cristiana Elena Taioli

Firma digitale ai sensi dell'art. 24

del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"